

Circ. n. 62

Calolziocorte, 12 novembre 2020

**Agli studenti e loro genitori/tutori**

**Ai docenti**

**Al DSGA**

**Al personale**

**ATA**

**LORO SEDI**

**Oggetto: Rilevazione delle presenze degli studenti nella DDI. Assenze, ritardi e uscite anticipate dalle video-lezioni. Sanzioni in caso di disattivazione volontaria della webcam.**

Con precedenti circolari si è avuto modo di precisare che, a seguito dell'approvazione con Decreto Ministeriale n. 89 del 7 agosto 2020 delle Linee Guida sulla Didattica Digitale Integrata, nonché dell'approvazione da parte degli OO.CC. di questa Istituzione scolastica dello specifico "Regolamento", le presenze/assenze degli studenti, i ritardi "in ingresso" (connessioni) e le uscite "anticipate" (disconnessioni) concernenti le video-lezioni, hanno la medesima rilevanza giuridica - in caso di mancato raggiungimento della quota minima di monte ore annuale personalizzato - e le stesse conseguenze disciplinari degli analoghi eventi che possono presentarsi durante la didattica "in presenza".

Durante le prime settimane di DDI (complementare o esclusiva) sono stati segnalati dai docenti taluni comportamenti degli studenti che sono in netto contrasto con le richiamate norme regolamentari.

Al fine di indurre al ravvedimento coloro che, forse per disinformazione o scarsa consapevolezza, stanno sottovalutando la rilevanza di siffatti comportamenti, si ravvisa l'opportunità, se non la necessità, di precisare quanto segue.

#### **Ritardi di connessione**

I ritardi di "ingresso" (connessione) nelle aule "virtuali" di svolgimento delle video-lezioni dovranno essere giustificati dai genitori, al pari degli ingressi tardivi a scuola.

Tali eventi dovrebbero verificarsi molto raramente, in considerazione del fatto che, ordinariamente, i ritardi dipendono da un difetto di puntualità dei mezzi pubblici.

La mancata giustificazione di tali eventi - oltre a pregiudicare il raggiungimento del monte ore annuale richiesto per l'ammissione allo scrutinio finale (almeno il 75% del monte ore personalizzato) - produce conseguenze negative sulla valutazione del comportamento.

#### **Mancata partecipazione a una video-lezione successiva ad altra di regolare presenza**

Tale evento, se non previamente autorizzato su richiesta del genitore, equivale ad abbandono arbitrario dell'aula scolastica.

Se la mancata connessione durante una video-lezione - successiva ad altra durante la quale lo studente risultava aver partecipato - è dipesa da causa di "forza maggiore" (ad esempio, per l'impossibilità di stabilire la connessione) lo studente avrà l'onere di contattare immediatamente e per via telefonica i Collaboratori del dirigente, onde segnalare l'inconveniente.

Si precisa che, in mancanza, lo studente risultato assente (disconnesso) a una qualsiasi video-lezione successiva ad altra durante la quale era risultato "presente", dovrà essere escluso dalla partecipazione a tutte le successive lezioni della giornata.

Per questa ragione si raccomanda ai docenti di verificare le presenze all'inizio di ogni ora di lezione, confrontandole con quelle registrate durante l'ora immediatamente precedente.

A partire dalla terza ora di lezione, gli studenti risultati assenti durante la precedente ora, dovranno essere esclusi da tutte le lezioni successive e, a fini disciplinari, l'assenza sarà assimilata a quella derivante da abbandono arbitrario dell'aula scolastica (salvo si sia trattato di "assenza temporanea" autorizzata su richiesta motivata e preventiva dei genitori debitamente comunicata all'ufficio dirigenza).

### Disattivazione della webcam

Si rammenta che l'art. 5 del Regolamento della DDI adottato dall'Istituto prevede che lo studente ha l'obbligo di partecipare alle video-lezioni tenendo "in funzione" la webcam, dando modo al docente di verificare che alla "connessione" corrisponda l'effettività della presenza del discente e la correttezza e regolarità formali e sostanziali delle azioni di costui durante lo svolgimento delle verifiche orali, scritte e pratiche.

In caso di inottemperanza all'obbligo di tenere la webcam in funzione - salvo vi sia stata autorizzazione preventiva del docente o si sia trattato di un caso di disattivazione per causa di "forza maggiore" - lo studente subirà l'esclusione dalla lezione in corso e sarà raggiunto da una nota disciplinare.

A differenza di quanto previsto per le "disconnessioni" (assenze) volontarie e ingiustificate, lo studente, se subisce l'esclusione dalla lezione a causa della disattivazione della webcam, potrà comunque chiedere di essere riammesso a partecipare alle successive video-lezioni previste per lo stesso giorno.

- **Assenze:** giustifica da parte del genitore entro e non oltre il giorno lavorativo successivo o al massimo entro 3 giorni.
- **Ritardo con ingresso /connessione entro le ore 8.20:** giustifica da parte del genitore il giorno dopo.
- **Ritardo oltre le 8.20 e fino alle ore 10.00:** la richiesta di ammissione alla video-lezione va giustificata dal genitore tramite registro elettronico; in mancanza lo studente NON SARA' AMMESSO alle lezioni del giorno.
- **Ritardo oltre le ore 10.00:** lo studente NON SARA' AMMESSO a seguire le lezioni, salvo che non sia stata richiesta al dirigente preventiva autorizzazione al ritardo, per necessità urgenti e indifferibili.

Il Dirigente Scolastico

Dott. Maurizio CANFORA